

# COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA



Verbale n. 69 del 17.11.03

L'anno duemilatre, il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore 10,00, nella sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in Via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita, a seguito di avviso di convocazione mediante raccomandata a.r., prot. n. 4483/Staff del 30.10.2003, la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Catania, costituita con Decreto assessoriale n. 7573 del 13.12.2000, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. CATANIA: proposta di ripermetrazione di alcuni vincoli paesaggistici vigenti nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 139, punti c) e d) del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. SANT'AGATA LI BATTIATI: proposta di vincolo paesaggistico dell'area "Leucatia" ai sensi dell'articolo 139, punti c) e d) del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1.	arch. Gesualdo Campo	Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Catania – PRESIDENTE
2.	ing. Giovanni Cali	COMPONENTE
3.	signora Rita Tirri	COMPONENTE
4.	dott. Aldo Titola	COMPONENTE
5.	prof. Augusto Motta	Sindaco del Comune di Sant'Agata li Battiati – COMPONENTE
6.	dott. Antonino Lodico	Delegato dell'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Catania – ESPERTO
7.	dott. Giuseppe Montalbano	Delegato dell'Ingegnere Capò del Distretto Minerario di Catania – ESPERTO

Sono assenti, seppur invitati, il Dott. Francesco Lovetere, componente, ed il Sindaco del Comune di Catania prof. Umberto Scapagnini, componente.

Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 7573 del 13.12.2000, il Dott. Franco La Fico Guzzo, dirigente della Soprintendenza, nominato con nota n. 4482/Staff del 30.10.2003.

È presente in qualità di relatore l'ing. Orazio di Lorenzo, dirigente della Soprintendenza.

Sono presenti, inoltre, il geom. Riccardo Russo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, l'arch. Celia Zappulla del Comune di Catania, l'assessore Eliana Rasera e l'ing. Antonio Mazzotta del Comune di Sant'Agata li Battiati.

Il Presidente, alle ore 10,00, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta, porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il Sindaco del Comune di Sant'Agata li Battiati, prof. Augusto Motta, chiede di anticipare la discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno, in quanto successivamente dovrà partecipare alla riunione di un'altra commissione. Fa, inoltre, rilevare che nel territorio comunale di Sant'Agata li Battiati, già fortemente penalizzato dall'edificazione ed anche dalle previsioni urbanistiche del nuovo piano regolatore generale, adottato dal commissario ad acta con delibera n. 47 del 22.5.2002, non insistono vincoli paesaggistici e pertanto l'apposizione di quello di cui si andrà a discutere tra breve consentirebbe di tutelarne una porzione significativa.

Il Presidente accoglie la proposta del prof. Motta. Sarà, quindi, trattato dapprima il secondo punto all'ordine del giorno: Sant'Agata li Battiati - proposta di vincolo paesaggistico dell'area "Leucatia".

Il Presidente, quindi, invita a rientrare coloro i quali si erano allontanati in occasione della votazione e l'ing. Orazio di Lorenzo ad esporre la relazione sulla "Proposta di ripermetrazione di alcuni vincoli paesaggistici vigenti nel territorio comunale di Catania, ai sensi dell'articolo 139, punti c) e d) del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

L'arch Zappulla interviene affermando che l'Ufficio Urbanistica del Comune di Catania non ha ricevuto alcuna documentazione sulla proposta di ripermetrazione per valutarne gli effetti.

Il Presidente chiarisce che la proposta all'esame della Commissione, non dovendo essere preliminarmente inviata al Comune, prevede di svincolare le aree contaminate da fenomeni diffusi di abuso, che hanno snaturato le motivazioni del vincolo stesso, le zone sature, oltre che la zona A di P.R.G., nella quale la Soprintendenza, ai sensi delle "Norme di attuazione" dello stesso strumento urbanistico, deve rilasciare i nulla osta per gli interventi ammessi. Inoltre il mantenimento delle sole aree meritevoli di tutela comporterà uno sgravio dei carichi di lavoro delle istituzioni interessate, che si potrà tradurre in un miglioramento dei servizi resi nei confronti dei cittadini.

L'ingegnere Orazio di Lorenzo inizia la sua relazione.

«La gran parte dei vincoli paesaggistici che vigono nella provincia di Catania sono il frutto, più che di una coerente strategia di tutela, di risposte episodiche alle pressioni insediative che si manifestavano sui territori più pregevoli dal punto di vista paesaggistico: una "rincorsa", in altre parole, alla loro salvaguardia dai pericoli di distruzione, piuttosto che una consapevole azione di prevenzione legata ad una visione globale».

«La Soprintendenza ha avviato, ormai da alcuni anni, una serie di ragionamenti e studi ricognitivi sulle aree vincolate, partendo proprio da quelle più datate, le cui motivazioni erano basate essenzialmente, se non esclusivamente, sui criteri estetici propri della legge "Bottai"».

«Quest'opera di revisione e di razionalizzazione dei vincoli, sia in senso spaziale che di contenuti, finalizzata anche alla pianificazione paesaggistica, interesserà, con tale proposta, quelli della città di Catania che risultano ormai anacronistici per la mutazione che i luoghi hanno subito negli ultimi quarant'anni, a causa delle notevoli edificazioni che si sono realizzate».

«Si è, così, predisposta una ripermetrazione dei vincoli riportati nei successivi punti da 1 a 4, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento, prevedendo, inoltre il vincolo di un'area del borgo di Ognina, organica alla zona già vincolata, ai sensi dell'articolo 139, punti c) e d) del D.lgs. n. 490/1999».

«La proposta di ripermetrazione dei vincoli paesaggistici riguarderà le seguenti aree:

1. Zona A di P.R.G. e parte del centro abitato;
2. Fascia costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia;
3. Zona costiera tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello;
4. Località "Largo Barriera"».

### **1) Zona A di P.R.G. e parte del centro abitato**

#### *Le motivazioni del vincolo*

«La zona A<sup>1</sup> del P.R.G. di Catania è stata vincolata paesaggisticamente in due momenti diversi».

«Il primo vincolo fu deliberato dalla *Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali* di Catania con verbale n. 41 del 26.8.1966 e venne ratificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 749 del 29.4.1968, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22, parte I, del 11.5.1968 (fig. 1)».

<sup>1</sup> Lo strumento urbanistico di Catania essendo stato redatto prima del D.I. n. 1444/1968 non riporta il territorio suddiviso in zone territoriali omogenee. Solo successivamente, con deliberazione n. 260 del 26 giugno 1968 del Consiglio Comunale, si è effettuata una comparazione tra zone di piano e zone territoriali omogenee.



Fig. 1 - Il vincolo del 1966

«Il secondo, deliberato con verbale n. 48 del 15.6.1985, fu ratificato con Decreto dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione n. 2679 del 10.8.1991, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56, parte I, del 30.11.1991. Esso, oltre a comprendere la zona A esterna al vincolo precedente, sottoponeva a tutela anche la parte di centro abitato situato ad est di essa e fino alla linea di costa (fig. 2)».




Fig. 2 - Il vincolo che comprende tutta la zona A nonché l'espansione orientale della città



«Il vincolo del 1966 comprendeva l'area compresa tra la piazza Cavour a nord e la piazza Duomo a sud, la via Tomaselli ad est e le vie Landolina, Gemmellaro e Caronda ad ovest e riprendeva, ampliandone il perimetro, quello individuato in una deliberazione della *Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche* di Catania del 22.1.1962<sup>2</sup>, limitata a quelle zone in cui risultava incombente la minaccia di demolizioni e ricostruzione di edifici, che ne avrebbero alterato i caratteristici valori estetici e tradizionali<sup>3</sup>, effettuata a seguito di espressa richiesta del Sindaco di Catania, ma non ratificata dalla Regione per motivazioni insufficienti».

«Nella proposta del 1966, come detto, la Commissione estendeva il vincolo, comprendendo al suo interno le zone più significative del settecento catanese<sup>4</sup>, poiché il Regolamento edilizio, approvato dall'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico con decreto n. 2092 del 25.3.1965, non assicura sufficientemente le finalità di tutela delle bellezze panoramiche godibili dalla via Etna, dalla Piazza Stesicoro, da Piazza dell'Università, dalla Piazza Duomo e dalla Villa Bellini costituenti molto spesso oltre che magnifici punti di vista e belvederi, da cui è possibile ammirare una ricca sequenza di panorami, di vedute e di prospettive di rilevante valore estetico, singolari inquadrature dell'Etna<sup>5</sup>».

«Il vincolo era quindi la "risposta" alle pressioni speculative sul territorio proprie degli anni Sessanta del secolo scorso. Risposta che rappresentava, comunque, un tentativo per far fronte alla frenetica attività edilizia dell'epoca, cercando di evitare il pericolo di una distruzione generalizzata anche dei tessuti della città antica<sup>6</sup>».

«E tali proposte risultavano in linea con le direttive provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, nella circolare n. 349 del 23.8.1960, invitava le Soprintendenze ...per evitare nuovi danni al paesaggio...che nei modi di legge, venissero imposti tempestivamente i prescritti vincoli nelle zone minacciate da nuove costruzioni».

«Il vincolo del 1985 nasce, sostanzialmente, con le medesime motivazioni "riparatrici" di quello precedente. Da una parte la volontà di assoggettare a vincolo tutta la zona A, e dall'altra la situazione di pericolo di cancellazione di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico<sup>7</sup>, paventato dalla Commissione, a seguito del tentativo, rimasto poi isolato, di demolizione di villa Bonajuto, per la parte di espansione urbana avvenuta verso est e posta a sud di via Gabriele d'Annunzio e dell'asse dei viali».

«Furono, inoltre, sottoposte a vincolo alcune aree a nord e ad ovest della zona A:

- a nord, lungo l'asse di via Etna e fino al "Tondo Gioieni", delimitata ad est dalla via Caronda e ad ovest dalle vie Passo Gravina e Filocomo;
- ad ovest, lungo l'asse di via Androne, delimitata a nord dalla via Sant'Euplio e ad est della via Lago di Nicito».

#### *L'evoluzione del tessuto urbano soggetto a vincolo paesaggistico*

«Dopo il terremoto del 1693, nel periodo che va dal piano di ricostruzione del duca di Camastra fino all'ultimo decennio dell'Ottocento, la città di Catania si sviluppò sostanzialmente verso nord, attraverso una trama viaria che, diramandosi da un asse centrale (l'odierna via Etna), si apriva sugli orti e sulla campagna coltivata, all'interno di un disegno unitario, rispettoso delle relazioni intrattenute con il territorio limitrofo».

«Il tessuto edilizio più antico testimonia la presenza di due città, cresciute l'una a ridosso dell'altra. Quella delle classi egemoni, caratterizzata dall'opulenza delle facciate di numerosi edifici monastici e nobiliari, e quella interpretata dai ceti più popolari, consistente in ampie e numerose porzioni di

<sup>2</sup> Contenuta nel verbale n. 27 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

<sup>3</sup> Cfr. Verbale n. 41 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

<sup>4</sup> Ivi.

<sup>5</sup> Ivi.

<sup>6</sup> Si veda, soprattutto, la motivazione della prima proposta.

<sup>7</sup> Si affermava, infatti, nel verbale n. 48 «che recenti fatti di trasformazione del centro cittadino attuati con interventi di sostituzione realizzati essenzialmente all'interno della "zona B" di P.R.G. a margine del "centro storico" determinano la perdita di valori culturali legati a tessuti di edilizia urbana di grande decoro architettonico».

tessuto edilizio con trama irregolare, del tutto estranea ai principi dell'insediamento "camastriano".

«L'insieme di queste due parti di città rappresentano, in massima parte, la zona A del P.R.G. redatto da Luigi Piccinato tra il 1961 ed il 1964, tuttora vigente».

«La prima espansione urbana programmata<sup>8</sup>, dopo la ricostruzione successiva al terremoto del 1693, si concretizzò attraverso un'ipotesi di accrescimento urbano lungo tre direzioni, prospettata dal "Piano regolatore di risanamento ed ampliamento", redatto sul finire del XIX secolo da Bernardo Gentile-Cusa (fig. 3), anche se mai entrato in vigore<sup>9</sup>».

«L'ampliamento avvenuto attorno all'asse dei viali ed alla via Umberto I, fu realizzato tra l'ultimo decennio dell'Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento, sulla base della maglia viaria del "piano Gentile-Cusa", in cui la connessione con l'antico insediamento della città era basata su una maglia ortogonale che, saldandosi sul lato ovest dell'impianto settecentesco, si spingeva fino al mare, attestandosi sull'asse del viale Regina Margherita».




Fig. 3 – Il piano regolatore di risanamento e di ampliamento di Gentile-Cusa (1888)

«Si tratta di un'area che al suo interno presenta: gli ultimi esempi di ville<sup>10</sup> realizzate nell'arco di un trentennio, soprattutto lungo l'asse dei viali, e sopravvissute alle demolizioni degli anni del boom edilizio; i palazzi edificati per il ceto medio tra la fine dell'Ottocento ed il Novecento, in un'area baricentrica rispetto al prolungamento di via Umberto I<sup>11</sup> oltre via Grotte Bianche, con l'uso di materiali della tradizione locale e quindi perfettamente inseriti nel contesto; ed una grande quantità

<sup>8</sup> Fino ad allora la città era cresciuta su se stessa, sia attraverso la parcellizzazione dei grandi palazzi nobiliari, sia attraverso la sopraelevazione degli edifici localizzati nelle aree a bassa densità.

<sup>9</sup> Il piano, discusso da commissioni tecniche e consiliari, venne poi accantonato anche per le condizioni economiche del municipio della città che dal 1890 e fino alla fine del secolo furono disastrose.

<sup>10</sup> Oggi tutelate ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (già art. 1 legge 1 giugno 1939, n. 1089).

<sup>11</sup> Fu nel 1883 che il Consiglio comunale approvò il progetto del risanamento del quartiere del Rinazzo, con l'apertura di via Santa Caterina, oggi via Umberto I.

di edifici intensivi di 6-8 piani affiancati l'un l'altro, risultato delle logiche speculative che caratterizzarono il grande sviluppo edilizio della città degli anni Sessanta del secolo scorso<sup>12</sup>. In quest'ultimo caso, la mancata attuazione del "piano Gentile-Cusa" provocò, sì, la saturazione della scacchiera da esso prevista con il semplice riempimento di ogni interstizio, creando, però, un'addizione edilizia disorganica per la mancanza di una visione urbana complessiva».

«Discorso a parte merita, invece, quel tessuto, costituito da opifici industriali, riscontrabile in prossimità dell'attuale viale Africa»:

«Si tratta di alcune di quelle strutture, sorte tra la fine dell'Ottocento ed il primo decennio del Novecento<sup>13</sup>, per il deposito e la raffinazione dello zolfo, che com'è noto costituì alla fine dell'Ottocento l'attività industriale più importante della città di Catania. Per la prima volta si concentrarono in una parte del territorio catanese, lungo la via Messina<sup>14</sup>, in prossimità della stazione ferroviaria, attività industriali simili che produssero un'architettura di grandi spazi. Possenti volumi parallelepipedi accoglievano i forni per la fusione ed i mulini per la raffinazione, denunciando all'esterno la specificità del ciclo produttivo soltanto con le camere di sublimazione e di distillazione e le alte ciminiere (fig. 4)».




Fig. 4 - L'area delle raffinerie nel catasto urbano del 1916

«La parte ad ovest dell'attuale viale Africa si differenzia da quella situata ad est perché caratterizzata da destinazioni d'uso di tipo misto: residenza, raffinerie, depositi, magazzini. Qui è

<sup>12</sup> Si pensi che, nonostante lo strumento urbanistico in fieri, venivano rilasciate licenze edilizie sulla base di un regolamento edilizio del 1935, che permetteva indici di densità fondiaria elevatissimi ( $18,75 \text{ m}^3/\text{m}^2$ ).

<sup>13</sup> In quegli anni lo zolfo, ridotto in polvere, in pani o in "cannoli" comincia ad avere un vasto impiego nella viticoltura. Con la scoperta del metodo Frasch (1905) di estrazione dello zolfo e con il prevalere della produzione statunitense nel mercato mondiale, invece, l'industria zolfifera siciliana perde il monopolio ed imbrocca il tunnel di una crisi inarrestabile.

<sup>14</sup> La costruzione di raffinerie entro la città, vietata da un decreto prefettizio del 1878 per la tutela della salute, fu prevista successivamente in deroga ed a determinate condizioni, considerando che la via Messina si configurava come strada esterna e di campagna. Del resto l'insediamento della stazione ferroviaria nel sito attuale e la vicinanza della stessa col porto favoriva l'insediamento delle raffinerie in quel sito per l'avviamento dei prodotti finiti nei mercati nazionali ed esteri.



ancora leggibile la maglia urbana a lotti allungati, tipica di questi insediamenti, e pur se in stato di degrado e fatiscenza l'insieme assolve, ancora, a modeste funzioni produttive che lo tengono in vita. Si tratta, quindi, di un residuo di città antica, un settore urbano che ancora mostra chiaramente, con peculiari caratteristiche architettoniche, le sue precedenti finalità funzionali; una parte di città dunque che, al di là del degrado, oltre a costituire testimonianza di una fase fondamentale della storia e dell'economia di Catania, presenta una singolare ed affascinante identità, con manufatti di grande interesse architettonico, omogenei per dimensioni e materiali utilizzati, da cui discende una suggestiva unitarietà».

«Sulla base delle considerazioni sin qui svolte si propone una revisione complessiva di tale vincolo. Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico sulla zona A, esso non è più giustificato, anche se fino all'approvazione del P.R.G., avvenuto nel lontano 1969, ha assolto la funzione per cui era stato proposto: evitare le demolizioni generalizzate all'insegna di una presunta, non dimostrata, "modernità". Ma, superata tale fase, si è consolidata la cultura che il centro storico è un bene da salvaguardare nella sua integrità, in quanto testimonianza di civiltà del passato<sup>15</sup>».

«Secondo la Carta del Restauro del 1972, gli interventi di restauro nei Centri Storici hanno il fine di garantire -con mezzi e strumenti ordinari e straordinari- il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi complessi. E la Regione Siciliana, all'articolo 1 della legge 7 maggio 1976, n. 70 definisce i centri storici *beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo*, ribadito dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1978».

«Del resto i mezzi di controllo previsti dalla norma di tutela paesaggistica riescono soltanto ad impedire, o a contenere, le più rilevanti modificazioni dell'aspetto esteriore dei singoli organismi, non potendo evitare, invece, le trasformazioni tipologiche, costruttive e funzionali. Esse, invece possono essere controllate attraverso la tutela urbanistica che, nella maggioranza dei casi, viene affidata dall'ente locale alla Soprintendenza, come nel caso del comune di Catania».

«Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 10 delle "Norme di attuazione" del P.R.G. prevede il nulla osta della Soprintendenza per gli interventi previsti nella suddetta zona A, nonché per i piani particolareggiati».

«Relativamente alle aree del vincolo del 1985, edificate durante il periodo del vertiginoso incremento edilizio, che si configurano, in massima parte, come sommatoria di edifici multipiani di tipo intensivo, non è giustificato il vincolo paesaggistico. Infatti essi mutano la concezione dello spazio residenziale e presentano caratteri formali *stanchi e ripetitivi, né hanno quella ricchezza morfologica dell'edilizia sette-ottocentesca che riusciva ad individualizzare con gli elementi dell'architettura schemi di prospetto analoghi*<sup>16</sup>».

«In conseguenza di ciò si propone, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, di escludere dall'area vincolata:

- la parte delimitata come zona A nel P.R.G. oggi vigente;
- la zona posta ad est della zona A, compresa tra via Gabriele d'Annunzio, corso delle Province, corso Italia, viale Africa, via Raffineria, viale della Libertà, Piazza Giovanni Verga, viale XX Settembre (con esclusione di "villa del Grado" e della villa sita al civico 218 di Corso Italia);
- la parte posta a nord della delimitazione della zona A, lungo l'asse di via Etnea e fino al "Tondo Gioieni", delimitata ad est dalla via Caronda e ad ovest dalle vie Passo Gravina e Filocomo;
- la zona ad ovest della via Salvatore Tomaselli, lungo l'asse di via Androne, delimitata a nord dalla via Sant'Euplio e ad est della via Lago di Nicito».

Il relatore passa, quindi, a descrivere la nuova perimetrazione del vincolo.

<sup>15</sup> Recentemente il centro storico di Catania, insieme ad altri centri della ricostruzione del val di Noto, ha ricevuto il riconoscimento di "patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO.

<sup>16</sup> E. D. Sanfilippo. Catania, città metropolitana, p. 83.

«Il nuovo limite del vincolo partendo dall'incrocio tra via Grotte Bianche e via F. Riso segue il ciglio sud di quest'ultima fino all'incrocio con via G. Oberdan proseguendo per il ciglio ovest della stessa via fino al margine nord di Piazza Trento; da qui il limite prosegue sul ciglio nord di viale XX Settembre fino all'incrocio di questo con la via Monsignore Ventimiglia che segue, lungo il ciglio est, fino all'incrocio con via Conte Ruggero, continuando lungo il ciglio sud di detta via fino all'incrocio con via G. Carnazza, che segue, lungo il ciglio est, fino all'incrocio con via Alberto Mario; da qui il limite continua lungo il ciglio sud di questa via fino all'incrocio con viale della Libertà, che segue, lungo il ciglio ovest, fino all'incrocio con via P. Mascagni. Indi prosegue lungo il ciglio nord di questa via fino all'incrocio con via Alfonsetti e lungo il ciglio ovest di questa fino all'incrocio con via Conte di Torino, seguendo il ciglio sud fino all'incrocio con viale della Libertà e lungo il ciglio ovest di questo fino all'incrocio con via Raffineria. Da qui prosegue lungo il ciglio sud di questa via fino all'incrocio con viale Africa, poi lungo il ciglio est dello stesso e di piazza Europa, continuando, dopo l'ingresso al "Deposito delle ferrovie", fino alla linea di costa mediante la prosecuzione ideale della proiezione lungo la strada che fiancheggia piazza Leonardo Sciascia del muro di recinzione dello stesso deposito».

«Da qui prosegue lungo detta linea di battigia verso sud fino ad incontrare la prosecuzione ideale della banchina sud fino al molo di levante, proseguendo lungo la banchina (inclinata) est fino all'incrocio con la prosecuzione ideale della banchina sud del "Porto vecchio", seguendo poi il perimetro di tali banchine, includendo la zona della "Dogana" fino all'incrocio con via C. Colombo, e proseguendo lungo il ciglio est di tale via fino all'incrocio con via Cardinale Dusmet. Indi prosegue lungo il ciglio nord di detta via fino ad incontrare il limite del "Piano di risanamento di san Berillo", che segue fino all'incrocio di via Zolfatai, proseguendo lungo il ciglio ovest di detta via fino all'incrocio con via Simeto e lungo il ciglio nord della stessa fino all'incrocio con viale della Libertà, proseguendo verso sud poi lungo il ciglio ovest dello stesso fino ad incontrare il limite del "Piano di risanamento di san Berillo", che segue fino all'incrocio con via G. Oberdan, proseguendo lungo il ciglio est di questa via fino all'incrocio con via G. Verdi. Quindi prosegue lungo il ciglio nord di questa via fino all'incrocio con via Grotte Bianche, lungo il ciglio est della stessa via fino all'incrocio con via Toselli, poi lungo il ciglio nord di tale, seguendo il ciglio ovest di via G. Oberdan verso nord e deviando verso ovest lungo il ciglio nord di viale XX Settembre per poi risalire lungo il ciglio est di via Grotte Bianche fino all'incrocio con via F. Riso, da cui era partito».

«Risultano, inoltre, soggette a vincolo paesaggistico le ville con relativo giardino individuati dalle particelle 18652 e 15418, situata tra via Vecchia Ognina e Corso Italia, e dalla particella 16177, posta tra Corso Italia e via Pasubio, per come riportate in allegato 2A».



## **2) Fascia costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia**

«Il vincolo, deliberato dalla *Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali* di Catania con verbale n. 34 del 31.1.1964, fu ratificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4138 del 26.7.1966, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 48 del 8.10.1966».

«Esso comprende la fascia costiera compresa tra le piazze Europa e Mancini Battaglia, delimitata ad ovest dalla vecchia sede della ferrovia fino all'incrocio con la via Messina e dalla via Messina stessa e dal fiume l'Ognina a nord<sup>17</sup> (fig. 5)».

<sup>17</sup> Testimonianza di esso, che scorre ormai sotterraneo, è data, ancora oggi, da alcune polle d'acqua dolce che si scorgono nella zona di mare prospiciente il borgo di Ognina.





Fig. 5 - Il vincolo della fascia costiera

«Le motivazioni del vincolo si fondavano sull'apprezzamento del *particolare ambiente caratteristico e tradizionale del sito che si risolve, per la parte ubicata a valle del lungomare, in una sequenza di costruzioni pittoresche, inserite tra il degradante succedersi della scogliera e di cale marinarie, consentendo altresì l'incantevole veduta del porto di Ognina e della costiera di Cannizzaro*» e per la parte sita a monte del lungomare nella «*maestosa visuale dell'Etna e delle sue lussureggianti pendici*<sup>18</sup>».

«Ma già nel Decreto di vincolo si intravede lo scenario che si prospetterà di lì a qualche anno e che porterà, inevitabilmente, alla completa trasformazione di parte del sito».

«Per non vedere inficiate le possibilità edificatorie dell'area (ricadente in Z.T.O. B) alcuni privati cittadini si erano opposti tenacemente al vincolo, soprattutto per la parte a monte del lungomare con vista verso l'Etna, considerato che, secondo essi, la medesima visuale si poteva godere da altri punti panoramici».

«A queste opposizioni il decreto presidenziale "rispondeva" che il vincolo avrebbe prodotto *come effetto immediato, la disciplina delle costruzioni nelle entità volumetriche ed altimetriche nonché nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, in modo da armonizzare le costruzioni stesse con l'ambiente in cui esse debbono sorgere; ed inoltre, che esso non consiste nel divieto assoluto di inedificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore... degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, i progetti relativi a nuove opere che potessero modificare l'aspetto esteriore della località stessa*<sup>19</sup>».

«Nell'area interessata dal vincolo erano compresi, al momento della sua proposizione, due grossi agglomerati:

- il villaggio di San Giovanni li Cuti, inserito per il suo particolare carattere "pittoresco", e cioè per il rapporto tra le modeste abitazioni dei pescatori e le piccole insenature laviche della costa;
- il borgo di Ognina anch'esso costituito, per lo più, da un tessuto di modeste case terranee di pescatori, tipiche della città subalterna *extra-moenia*, le cui emergenze erano costituite dalla Chiesa e dall'adiacente "Torre dei Saraceni" e da alcuni palazzotti di villeggiatura della classe alto-borghese catanese».

<sup>18</sup> Le citazioni sono riprese dal verbale n. 34 del 31.1.1964 della Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

<sup>19</sup> Le citazioni sono riprese dal D.P. n. 4138 del 26.7.1966.

«Nella restante parte, dove dal 1962 era stata già aperta al traffico la litoranea (fig. 6) che da piazza Europa conduce verso Ognina, era presente una "sciara" lavica che, fino ad allora, non era stata presa in considerazione dal punto di vista produttivo proprio per la particolare natura del suolo (interessato dalle colate laviche del Rotolo del 1381 e dell'Ognina del 425), in quanto presentava difficoltà insormontabili per un suo utilizzo agricolo<sup>20</sup>. E proprio da qui che poteva godersi la maestosa veduta del massiccio dell'Etna e delle sue "lussureggianti pendici"».




Fig. 6 - Il tracciato della litoranea e la configurazione del terreno prima della sua realizzazione.

«Il grande sviluppo edilizio, che ha interessato Catania ed i paesi situati della prima fascia pedemontana, ha sostanzialmente mutato lo stato dei luoghi in modo radicale, sì da non riconoscerli più per come erano stati descritti nel verbale della Commissione. A quella vista si è sostituita, una commistione disordinata di edifici di forme e dimensioni diverse».

«Secondo l'idea di trasformare la fascia litoranea in un grandioso e qualificato quadro urbanistico-edilizio, infatti, quasi tutte le aree prospicienti il lungomare e comprese tra l'asse di viale de Gasperi e quello di viale Ruggero di Lauria sono state saturate con edilizia ad alta densità e di altezza tale che la visione dell'Etna e delle sue pendici, anch'esse espanse e saturate fino a costituire vere e proprie conurbazioni, allo stato non è più possibile<sup>21</sup>».

«L'insediamento di San Giovanni li Cuti, invece, mantiene ancora dei caratteri di riconoscibilità e di interesse, sia per il tessuto in sé, riconducibile a regole di formazione storica, che per il rapporto con la scogliera e con le insenature laviche, praticamente rimasto inalterato».

«Il borgo di Ognina, sebbene profondamente alterato e stravolto dalla presenza del sovrappasso della litoranea proprio nella sua parte più significativa, costituita dalla piazza, il cui spazio si era andato conformando e caratterizzando nel tempo attorno alla Chiesa con la torre di avvistamento ed agli edifici di bordo, ancora oggi conserva significative porzioni di tessuto (sottoposte solo parzialmente a vincolo) la cui struttura, costituita da strade di piccole dimensioni, non è stata interessata da profonde alterazioni».

«Alla luce della situazione attuale, già descritta, si propone, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, di escludere dall'area di vincolo:

- la zona compresa tra l'attuale limite (costituito in parte dal viale Alcide de Gasperi) ad ovest, via del Rotolo, via Ruilio, via Ciompi e viale Artale Alagona ad est;
- la parte in cui ricade l'Istituto Nautico, compresa tra viale Artale Alagona ad est, via Porto Ulisse ad ovest e via Anfuso a sud».

<sup>20</sup> Prima del tracciamento della litoranea erano presenti un cinema-teatro all'aperto, un poligono di tiro, dove oggi è piazza Europa del duca Vespasiano Trigona di Misterbianco, lo stabilimento balneare della Guardia dei fratelli Longobardo ed un quartiere di pescatori a levante della ferrovia su una trama rettangolare di strade, ancora oggi visibile tra via Ciompi e via Marina.

<sup>21</sup> Per una puntuale descrizione delle costruzioni presenti in tale area si veda: M. Mancini. "Piazza Europa e la litoranea", *Tecnica e ricostruzione*, n. 2/1977 (anno 32°), p. 63-87.

«Dall'analisi del vincolo che riguarda il borgo di Ognina, si è inoltre potuto constatare il mancato inserimento, all'interno dello stesso, della parte di tessuto, contrassegnato con la lettera *D* nella fig. 6, compreso tra l'attuale limite, via Porto Ulisse ad est e via Messina ad ovest».

«Proprio da esso prese avvio l'organizzazione morfologica e tipologica del borgo, rappresentando la "base" per la sua strutturazione, avvenuta dopo il 1835 a seguito del tracciato della carrozzabile per Messina. I due assi principali, via Messina e via Porto Ulisse, portarono alla conformazione di un vasto comprensorio di forma approssimativamente triangolare sul quale, con la creazione della ferrovia e l'apertura di via dei Consari e di via Anfuso, prese forma l'attuale struttura per la successiva edificazione<sup>22</sup>».



Fig. 7 - Schema degli isolati

«Anche in tale parte, esclusa dal vincolo, si ritrova il tessuto urbano di Ognina, costituito da case a schiera ed a corte e da case di villeggiatura, secondo gli schemi della realtà sub-urbana di fine Ottocento<sup>23</sup>. Nel percorrere visivamente le strade, si possono cogliere le varie sequenze spaziali ritmate dalle quinte edificate, alquanto unitarie, dagli spazi vuoti, dalle zone verdi recintate (fig. 8)».

«Sulla base delle considerazioni svolte, si propone, quindi, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'articolo 140 lettere *c*) e *d*) del D.lgs. n. 490/1999, a completamento della zona di Ognina sottoposta a tutela dal 1964, l'area compresa tra l'attuale limite, via Porto Ulisse ad est, via Messina e via Pittoresca ad ovest».

<sup>22</sup> L. Andreozzi; F. Restuccia.. "Il borgo antico di Ognina", *Quaderno IDAU*, n. 15, p. 26.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 38.






Fig. 8 - Il rilievo dell'area di cui si propone il vincolo

L'ing. Orazio di Lorenzo passa, quindi, a descrivere la nuova perimetrazione del vincolo.

«Il nuovo limite del vincolo, partendo dal punto di intersezione tra la linea di costa e la prosecuzione ideale della proiezione lungo la strada che fiancheggia piazza Leonardo Sciascia del muro di recinzione del "Deposito delle ferrovie" prosegue lungo tale linea fino alla linea ideale di prosecuzione verso sud del margine est di piazza L. Sciascia, continua lungo lo stesso margine est di piazza L. Sciascia e del viale Artale Alagona fino al proseguimento ideale della linea di confine tra le particelle 1071 e 1072 del foglio 9 del comune di Catania. Da tale punto il perimetro prosegue lungo tale linea ideale, il limite tra le particelle 1071 e 1072 e tra la particella 270 e le particelle 890, 891, 892 e 895; quindi prosegue lungo il confine tra quest'ultima e la via della Marina e le particelle 362, 361, 360; il perimetro continua, quindi, lungo il confine tra la particella 673 e le particelle 360, 359, 358, 357, e tra la particella 896 e le particelle 357, 356, 355, seguendo quindi il confine tra la particella 896D e la particella 353 ed il confine della particella 1089 con via Ruilio. Il limite del confine segue, poi, il ciglio ovest della stessa via, il viale del Rotolo ed i margini ovest

delle particelle 806, 352, 351, 1063, 1064, 349, 203, 1090 e 1089. Da qui il limite prosegue verso sud lungo il ciglio ovest di via Porto Ulisse fino al viale del Rotolo per poi proseguire lungo il ciglio est di via Messina, di via Pittoresca, di via Messina, quello ovest di piazza Mancini Battaglia fino alla sua intersezione con il prolungamento ideale del margine sud della particella 997 del foglio 8. Da qui il perimetro del vincolo segue tale linea fino ad incontrare la linea di battaglia, che segue fino al punto di partenza».

«Risulta esclusa dal vincolo la seguente area».

«Dal confine della particella 190 con la particella 1309, si prosegue lungo il confine di quest'ultima con la particella 197 e tra il confine di questa con le particelle 982 e 1308 e tra il confine di questa con le particelle 186 e 184. Da qui prosegue verso nord lungo la via Porto Ulisse, seguendo poi il confine tra le particelle 181 e 182, 186 e 181, 180, 177 e 1137, quindi il confine tra le particelle 197 e 1137, 190 e 745 fino all'intersezione ideale del limite di tale particella con il limite est della particella 427. Da questo punto segue tale linea ideale, il confine tra le particelle 190 e 1074, 427, 348 fino al punto di partenza».

### 3) Zona costiera compresa tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello

«Il vincolo, deliberato dalla *Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali* di Catania con verbale n. 19 del 6.2.1955, fu ratificato con Decreto Ministeriale 23 giugno 1956 convalidato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 128 del 9.1.1965, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 9 del 27.2.1965».

«Esso comprendeva la zona costiera compresa nel tratto che va da Ognina a Capo Molini, sita nell'ambito dei comuni di Catania e Aci Castello nonché le isole dei Ciclopi (fig. 9). Qui ci occuperemo solo della parte di vincolo ricadente nel Comune di Catania».



Fig. 9 - Il vincolo dell'area ricadente nel territorio del comune di Catania, a sinistra

«La Commissione, come riportato nel verbale n. 19, constatato che la zona suddetta è di eccezionale interesse paesistico, ben nota al turismo internazionale, comprendente un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e quadri naturali che hanno riferimenti storici e mitologici, nonché punti di vista e belvedere accessibili al pubblico decideva all'unanimità di sottoporla a vincolo paesaggistico».

«Nei primi anni del Novecento, nel periodo estivo, sorgendo i primi lidi per la balneazione lungo tutto il litorale, da Ognina fino alla stazione ferroviaria, diventa indispensabile il dover collegare i sobborghi di Guardia e di Ognina<sup>24</sup> con il centro antico della città».

<sup>24</sup> La linea tramviaria Piazza Duomo-Ognina viene inaugurata nel 1905.

«A seguito di questa nuova utilizzazione del litorale sorgono altre case di villeggiatura anche nella parte settentrionale del golfo di Porto Ulisse<sup>25</sup>, alle quali si accede da una piccola stradella che si svolge tortuosa lungo la costa (via Spiaggia marittima e via del Carabiniere, oggi via Acque Casse)».

«Anche quest'area, però, dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso ad oggi ha subito una serie di trasformazioni legate alla scelta, operata a livello governativo, di fare del settore edilizio un volano di sviluppo economico tra i più importanti».

«La città di Catania, esaurendo via via le numerose zone libere inedificate nelle aree disegnate dalla maglia viaria del piano di Gentile-Cusa, da una parte tende a "salire" a nord verso i piccoli centri pedemontani, e dall'altra ad "erodere" la costa tra Ognina e la frazione di Cannizzaro».

«I suoli lavici improduttivi e la presenza del mare si trasformano ben presto in fattori acceleranti di insediamenti sub-urbani, anche in concomitanza delle migliorate condizioni della viabilità e dei mezzi di trasporto. Viene, infatti, realizzata, su progetto del 1953, una strada litoranea in prossimità della costa lavica che, partendo dal territorio di Catania, conduce fino all'abitato di Aci Castello. Ed è attorno a tale strada che si cominciarono ad addensare i primi insediamenti residenziali di catanesi pendolari, oltre che di seconde case per le vacanze ed il fine settimana».

«Il risultato finale di queste molteplici edificazioni è stato il proliferare di piccoli complessi residenziali, il più delle volte chiusi in se stessi, o di singoli condomini, attenti esclusivamente al rispetto degli standard abitativi e dimentichi di un rapporto ordinato con lo spazio pubblico ed il paesaggio».

«Tutto ciò ha dato luogo ad una configurazione territoriale privo di qualità, dove tra un insediamento e l'altro si alternano terreni abbandonati, grossi edifici commerciali (si pensi per tutti all'insediamento della FIAT o a quello della Fibronit, oggi dismesso) e terreni agricoli, che ha reso irricognoscibile il quadro -romantico- tracciato dalla Commissione nel 1955».

«Alla luce della situazione attuale, già descritta, si propone, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di escludere dall'area di vincolo la parte di territorio compreso tra il vecchio limite a nord-ovest, la via Acque Casse ad est e la via Teseo, prolungata idealmente fino a raggiungere il precedente limite, a nord-est».

Il relatore passa, quindi, a descrivere la nuova perimetrazione del vincolo.

Partendo dallo spigolo della particella 108 del foglio 8 che si affaccia sul proseguo della strada vicinale Carrubetto oltre la sede ferroviaria, il perimetro del vincolo segue il ciglio ovest di tale strada e prosegue lungo il prolungamento ideale del limite della particella 795 fino ad incontrare il limite della particella 137; da qui segue il confine di detta particella con la via Feudo Grande e con le particelle 135, 1055, 5000, 473, 1180; il perimetro, quindi, segue il ciglio nord di via Messina e di viale Ulisse fino ad incontrare idealmente la particella 117 (sede della ferrovia) e quindi il confine tra le particelle 117 e 130, 806, 5000, 128, 125, 123A, 796, 114 e prosegue lungo la linea ideale che congiunge il confine tra le particelle 117 e 114 fino allo spigolo della particella 108 che si affaccia sul proseguo della strada vicinale Carrubetto oltre la sede ferrovia, punto di partenza.

Partendo dall'intersezione della particella 997 del foglio 9 del comune di Catania con la via Messina, il limite del vincolo segue il ciglio est di tale strada e poi quello nord della via De Cristofaro fino ad incontrare il confine tra la particella 96 e la particella 1334 proseguendo lungo il confine tra le particelle 96 e 1335. Quindi il limite del vincolo segue il confine delle particelle individuate con il numero 5000 con le particelle 96, 97 e 98; quindi prosegue lungo il confine di quest'ultima con le particelle 944, 75, 944, 943, 316, 73, 5000, 103, 105, 104, 109 ed il confine di quest'ultima con la particella 97; da qui prosegue lungo il ciglio nord della via De Cristofaro, della via Acque Casse, della via dei Villini a mare; quindi prosegue lungo il ciglio nord della via Aci Castello, quello est della via Teseo lungo il confine con le particelle 327, 328, 1134, 1130 e 1131; da qui prosegue lungo il ciglio nord della via Teseo lungo il confine con la particella 931 ed il

<sup>25</sup>Tra le ville presenti lungo tale litorale quella del barone Pancari, opera di Paolo Lanzerotti, è stata sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



confine tra quest'ultima e le particelle 656 e 1304, e tra questa e le particelle 57A, 684, 682, 687, 686; il limite continua lungo il confine tra quest'ultima e la particella 296, poi tra le particelle 687 e 685, 687 e 54, 687 e 685 e, quindi, tra questa e le particelle 44, 41, 43; prosegue, quindi, lungo il ciglio sud della via Messina fino al confine con il Comune di Aci Castello; da qui il limite segue il confine con il comune di Aci Castello e la linea di costa fino al punto di partenza.

#### 4) Località "Largo Barriera"

«Il vincolo, deliberato dalla *Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali* di Catania con verbale n. 41 del 26.8.1966, fu ratificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 750 del 29.4.1968, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 22 del 11.5.1968».

«Esso include la zona compresa tra le vie Vitaliti e Novelli, a sud, il confine comunale con Gravina di Catania ad ovest e a nord, Sant'Agata li Battiati a nord e Tremestieri Etneo ad est (fig. 10)».




Fig. 10 - Il vincolo di "Largo Barriera"

«Le motivazioni erano fondate sulla particolare panoramicità dell'area che ... pur essendo in parte edificata, comprende ampi spazi, coltivati ad agrumeti, che consentono la libera visione da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, di quella parte del complesso urbano della città di Catania già inclusa dalla Commissione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge paesistica..., e delle pendici e del vulcano dell'Etna, pure inclusi dalla Commissione nell'anzidetto elenco...<sup>26</sup>».

«Il vincolo fu imposto in un periodo in cui né Catania, né i piccoli centri alle pendici dell'Etna avevano ancora subito la massiccia edificazione del loro territorio».

«Il riferimento, infatti, agli agrumeti ed alle ampie zone libere, ci consente "solo" di prefigurare il passato assetto dei luoghi, in quanto esso è oggi notevolmente mutato. Infatti la parte di territorio compreso tra la via del Bosco ed il confine comunale è stata completamente saturata<sup>27</sup> con edifici pluripiano di scadente qualità architettonica, realizzati sostanzialmente nel periodo di grande sviluppo edilizio della città. Al paesaggio agrario si è sostituito un paesaggio urbano fatto di grosse "scatole edilizie", che hanno di fatto cancellato l'identità del sito».

<sup>26</sup> Si fa riferimento al vincolo del centro storico del 1966.

<sup>27</sup> Il PRG la destinava a zona territoriale omogenea B.

«La parte restante, che costituisce il poggio della *Leucatia*, invece, con esclusione della zona più bassa a contatto con la via Pietro Novelli, non è stata edificata ed ha mantenuto le originarie caratteristiche morfologiche nonché la stessa struttura paesaggistica, frutto dell'intervento unitario dell'uomo sui luoghi che, realizzando nei secoli attraverso l'agricoltura un'importante e meritoria opera di presidio del territorio, ha modellato il paesaggio con terrazzamenti, "saje", vasche per la raccolta delle acque, mulini, ecc.».

«Alla luce della situazione attuale si propone, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, di escludere dall'area di vincolo la parte di territorio compreso tra le vie Vitaliti e Novelli, a sud, il confine comunale con Gravina di Catania ad ovest e a nord, il confine comunale con Sant'Agata li Battiati a nord ed le aree edificate a nord e ad est».

L'ing. Orazio di Lorenzo passa, quindi, a descrivere la nuova perimetrazione del vincolo.

«Sul foglio 3 del comune di Catania, partendo dall'intersezione tra la particella 155 e la particella 1046 sulla via Pietra dell'Ova (strada provinciale Catania-San Gregorio), il perimetro del vincolo segue tale via, quindi il confine tra le particelle 1099 e 1098, 1099 e 319, 646 e 319; segue, poi, il confine tra quest'ultima e le particelle 992, 781, 673, 671, 697, 654, 685. Quindi prosegue lungo il confine tra la particella 1086 e le particelle 685, 682 e 120 e tra la particella 1093 e le particelle 120, 669 e 119 e tra quest'ultima e la particella 1088. Il limite del vincolo segue, dunque, la via Pietra dell'Ova, il confine con i comuni di San Giovanni la Punta e di Sant'Agata li Battiati fino al punto di contatto tra il limite sud della particella 148, prolungato idealmente fino congiungersi con la strada *Leucatia Croce*, e la stessa strada. Da qui il limite prosegue lungo il confine della particella 148 con la particella 38, poi lungo il confine della particella 145 con le particelle 149, 917, 150 e 919, il confine della particella 932 con la particella 149, il confine della particella 931 con la particella 923, il confine della particella 134 con la particella 65 del foglio 4 del comune di Sant'Agata li Battiati e le particelle 132, 415, 129 del foglio 3 del comune di Catania. Poi il limite segue il confine della particella 129 con le particelle 135, 5000, 135, 1054, quindi il confine tra la particella 411B e le particelle 1054 e 995 ed il confine della particella 1046 con le particelle 995, 153, 996, 997 e 38. Da questo punto il limite prosegue lungo la linea di confine tra la particella 155 e la particella 1046 fino all'intersezione di tale linea con il ciglio ovest della via Pietra dell'Ova, punto di partenza».

#### *Nulla osta nelle aree vincolate paesaggisticamente*

«La presenza del vincolo paesaggistico sulle aree sopra elencate comporta l'obbligo, a partire dalla data di pubblicazione del verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per chiunque ne abbia titolo, di ottenere il nulla osta, previsto dal secondo comma dell'articolo 151 del D.lgs. n. 490/1999, per tutti gli interventi che modificano l'aspetto esteriore dei beni tutelati».

«Tuttavia l'articolo 152 dello stesso decreto ha escluso che tale nulla osta debba essere ottenuto:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici<sup>28</sup>;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia<sup>29</sup>.

«Per gli interventi di cui all'articolo 152 lettera a) non è la disciplina paesaggistica, di pertinenza della Soprintendenza, a richiedere il rilascio dell'autorizzazione (*nulla osta*), ma quella "urbanistica" di competenza comunale (*autorizzazione edilizia*)<sup>30</sup>».

<sup>28</sup> Si tratta di quelle opere soggette ad autorizzazione o non soggette a concessione, ad autorizzazione o comunicazione descritte, rispettivamente, tra le altre negli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

<sup>29</sup> Di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

«Per essi si potranno, quindi, specificare, *una tantum*, modalità definibili a priori, cui il comune di Catania dovrà attenersi per il rilascio delle autorizzazioni edilizie<sup>31</sup> (disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 10.8.1985, n. 37) per gli immobili soggetti a tutela paesaggistica, in modo da non recare pregiudizio al bene stesso, relativamente agli interventi di cui all'articolo 152, lettera a) del Decreto 490, ovvero all'articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27.12.1978, n. 71.

Tali modalità, riportate per singolo tipo di lavoro, sono le seguenti, tenendo conto che gli interventi di ripristino hanno il fine di ricostituire la situazione antecedente al degrado fisico e/o alle eventuali precedenti scorrette sostituzioni».

«a.1 - Gli intonaci esterni dovranno essere di eguale fattura e cromia di quelli che si vanno a sostituire, in modo da ottenere un prodotto finale in cui la grana superficiale e la tonalità di colore risultino analoghe a quelle preesistenti».

«a.2 - I paramenti lapidei dovranno essere mantenuti e puliti con metodi compatibili con le loro caratteristiche (spazzole di saggina, acqua nebulizzata o atomizzata a bassa pressione), integrando eventualmente le parti mancanti con elementi di eguale fattura e cromia».

«a.3 - I manti di copertura dovranno essere ripristinati con le pendenze ed i materiali originari, riutilizzando i coppi provenienti dallo smontaggio per il manto dritto e limitando, per quanto possibile, l'integrazione dei nuovi al manto rovescio».

«a.4 - I sistemi di gronda dovranno essere ripristinati o sostituiti con elementi di tipo tradizionale, quali rame, zinco, ghisa, cotto e, comunque, con la tassativa esclusione di p.v.c. ed altri prodotti di sintesi».

«a.5 - Gli infissi esterni dovranno essere di disegno e struttura analoga a quelli originari che si vanno a sostituire o riparare, con esclusione di infissi in alluminio anodizzato.

a.6 - Le ringhiere dovranno essere ripristinate in ferro, secondo disegni e colori originali usati tradizionalmente».

«a.7 - Cornici, mostre, modanature, soglie dei fornicci e di facciata, zoccolature, pavimentazioni esterne, anche di scale, dovranno essere ripristinate e/o sostituite con materiale analogo al preesistente, ovvero con pietra da taglio della stessa essenza mineralogica di quelle rimosse ove queste non siano riutilizzabili, o similari locali, nel caso di esaurimento della cava di prelievo, o in cotto per le pavimentazioni».

«a.8 - Le pavimentazioni stradali, rimosse per il passaggio di condutture sotterranee, dovranno essere ripristinate utilizzando gli stessi materiali preesistenti allo scavo».

«Stessa procedura viene riservata agli interventi di cui all'articolo 152, lettera b)».

«b.1 - I muri di recinzione ed i terrazzamenti di fondi agricoli dovranno essere ripristinati in pietra tipica del luogo, a secco o incalcinati, utilizzando elementi di eguale materiale, fattura e cromia e stessa tecnica costruttiva. Gli elementi eventualmente presenti in calcestruzzo (monolitico o a blocchi o prefabbricati), dovranno essere sostituiti secondo quanto detto precedentemente».

«b.2 - Le recinzioni tra fondi rustici dovranno essere realizzati con steccati in legno semplicemente infissi al suolo».

«Il comune di Catania trasmetterà copia delle singole autorizzazioni edilizie per consentire l'accertamento della conformità degli interventi rispetto a quanto indicato nei punti da a.1 ad a.8 e da b.1 a b.2 e, in caso di difformità in fase esecutiva, permettere l'applicazione dell'art. 164 del D.lgs. n. 490/1999».

«Al di fuori della casistica elencata nei punti da a1 ad a8 e b1 e b2, dovrà essere richiesto specifico nulla osta alla Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 151 del D.lgs. n. 490/1999».

<sup>30</sup> È ovvio che quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 10.8.1985, n. 37 va riferito agli interventi che, ancorché soggetti ad autorizzazione edilizia, esulino da quelli riportati al detto articolo 152, in quanto alterano lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici tutelati.

<sup>31</sup> O per la "denuncia di inizio attività" ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 443/2001, per come recepito dall'art. 14 della legge regionale n. 2/2002.



A questo punto l'arch. Zappulla chiede di conoscere quali corsi d'acqua insistono nel territorio comunale e quali fasce si intendono tutelate ai sensi dell'art. 146 lett. c) del Decreto legislativo n. 490/1999.

Il Presidente chiarisce che sono tutelate paesaggisticamente le fasce di 150 metri dagli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nel "Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania", pubblicato nella G.U.R.I. n. 260 del 15.XI.1938. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 146 del Decreto legislativo n. 490/1999 la Soprintendenza può determinare quali corsi d'acqua, e relative fasce, possono essere esclusi, anche in parte, dalla tutela per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici.

Il Presidente, in merito alla proposta di vincolo di una piccola porzione di territorio all'interno del quartiere di Ognina propone di fare salvi tutti i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza per la realizzazione di opere pubbliche.

L'ing. Giovanni Cali chiede di conoscere se il vincolo paesaggistico dell'area della "Leucatia" ricadente nel comune di Catania, che si sta mantenendo, può interferire con lo svincolo che la provincia Regionale di Catania sta progettando per risolvere parte delle problemi di traffico di quella zona.

Il Presidente chiarisce che nelle aree vincolate la realizzazione di opere pubbliche deve essere valutata di concerto con l'ente proponente, per contemperare le esigenze di tutela con quelle della pubblica utilità dell'opera.

L'ing. Giovanni Cali chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto a svincolare l'area compresa tra via Lojacono, via Allende e via Barriera del Bosco.

L'ing. Orazio di Lorenzo chiarisce che la realizzazione della via Allende, che ha di fatto frazionato l'area in questione, ed il previsto parcheggio scambiatore, sul quale la Soprintendenza ha già rilasciato nulla osta, comporta la perdita di quei valori paesaggistici che erano stati evidenziati nella proposta del 1966, facendola diventare un'area qualunque circondata da un'intensa edificazione.

Esaurita la discussione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita il relatore, insieme a tutti gli altri presenti che non fanno parte della Commissione, ad allontanarsi.

La Commissione, condividendo la proposta avanzata e recependo la relazione tecnica redatta dall'ing. Orazio di Lorenzo con i relativi allegati e la proposta del Presidente di fare salvi tutti i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza per la realizzazione di opere pubbliche nella nuova area da sottoporre a vincolo all'interno del quartiere di Ognina, ritiene, con voto espresso all'unanimità, di ripermire, secondo la nuova delimitazione, tutti i vincoli ricadenti all'interno del Comune di Catania ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché di sottoporre l'area del quartiere di Ognina a vincolo ai sensi dei punti c) e d) dell'articolo 139 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nel rispetto delle indicazioni dei punti 4) e 5) dell'articolo 9 del Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Fanno parte del presente verbale i seguenti allegati.

Allegato n. 1	Comune di Sant'Agata li Battiati – Proposta di vincolo paesaggistico dell'area "Leucatia" – Planimetria dell'area – Foglio n. 3 – Scala 1:2000
Allegato n. 2	Comune di Catania – Proposta di ripermire del vincolo paesaggistico del centro abitato – Planimetria aerofotogrammetrica – Scala 1:10000
Allegato n. 2A	Comune di Catania – Proposta di ripermire del vincolo paesaggistico del centro abitato – Planimetria catastale "A" – Scala 1:2000 – Foglio n. 69 all. K'
Allegato n. 3	Comune di Catania – Proposta di ripermire del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia – Planimetria aerofotogrammetrica – Scala 1:10000
Allegato n. 3A	Comune di Catania – Proposta di ripermire del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia –

	Planimetria catastale "B" – Scala 1:2000 – Foglio n. 9
Allegato n. 3B	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia – Planimetria catastale "C" – Scala 1:2000 – Foglio n. 9
Allegato n. 4	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello – Planimetria aerofotogrammetrica – Scala 1:10000
Allegato n. 4A	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello – Planimetria catastale "D" – Scala 1:2000 – Foglio n. 9
Allegato n. 4B	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello – Planimetria catastale "E" – Scala 1:2000 – Foglio n. 9
Allegato n. 4C	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della fascia costiera compresa tra Ognina ed il confine con il comune di Aci Castello – Planimetria catastale "F" – Scala 1:2000 – Foglio n. 9
Allegato n. 5	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della località "Largo Barriera" – Planimetria aerofotogrammetrica – Scala 1:10000
Allegato n. 5A	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della località "Largo Barriera" – Planimetria catastale "G" – Scala 1:2000 – Foglio n. 3
Allegato n. 5B	Comune di Catania – Proposta di ripermetrazione del vincolo paesaggistico della località "Largo Barriera" – Planimetria catastale "H" – Scala 1:2000 – Foglio n. 3

Alle ore 12,00, esauriti tutti i punti compresi all'ordine del giorno il Presidente, ringraziando gli intervenuti chiude i lavori della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il presidente**

arch. Gesualdo Campo



**I componenti**

ing. Giovanni Cali

signora Rita Tiri

dott. Aldo Titola

prof. Augusto Motta

**Gli esperti**

dott. Antonio Lodico

dott. Giuseppe Montalbano